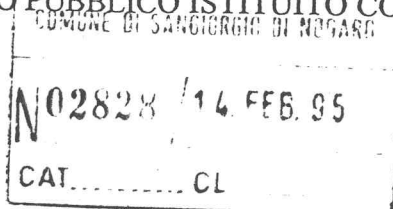


REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO - UDINE -

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO CON LEGGE 6/7/1964 N.633 - ART.5)



PIANO PARTICOLAREGGIATO GENERALE
DEL COMPENSORIO DELLA ZONA
INDUSTRIALE DELL'AUSSA-CORNO IN
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO E
DI CARLINO.

TAVOLA: "B"	OGGETTO: NORME DI ATTUAZIONE
SCALA:	
DATA:	

Ordine degli Ingegneri Prov. di Udine
Dott. Ing. Gabrio Piemonte
n. 747
Udine

PROGETTISTI:

arch. Giovanni Moretti

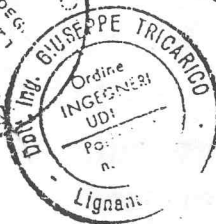
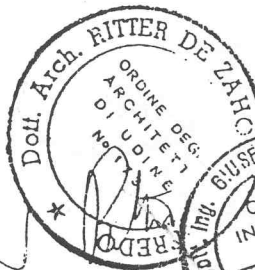
arch. Manfredo Ritter

ing. Gabrio Piemonte

ing. Giuseppe Tricarico

[Signature]

[Signature]



TESTO AGGIORNATO E CONFORME AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE N.0433/PRES. DEL 22.10.1993 DI
APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Si conferma che le modifiche introdotte corrispondono a quelle indicate nel D.D.P.R. n. 0433

/ Pres. del 22.10.93 - P.T. n. 71

Trieste, lì

IL DIRETTORE REGIONALE



F.to Enzo Spagna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

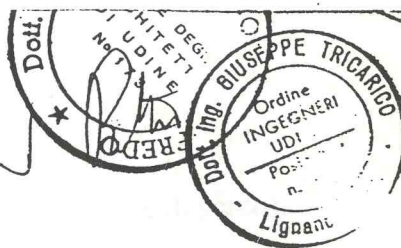
IL CONSIGLIERE

- dott. Remo Liani -

arch. Manfredo Ritter

ing. Gabrio Piemonte

ing. Giuseppe Tricarico



TESTO AGGIORNATO E CONFORME AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.0433/PRES. DEL 22.10.1993 DI APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO.

PREMESSA

ARTICOLO 01

Le seguenti norme si applicano nell'ambito territoriale delimitato con apposito segno grafico, quale limite di Piano Particolareggiato Generale e costituiscono una specificazione di dettaglio delle norme di P.R.G.C. previste per il comprensorio industriale di S. Giorgio di Nogaro e per la zona D1 di Carlino.

ARTICOLO 02

Nelle presenti Norme di attuazione si fa riferimento a quanto indicato nella Tav.P1 - di progetto - che individua:

- limite zona industriale di completamento comprensiva delle aree libere per nuovi insediamenti o ampliamenti degli esistenti;
- zona per insediamenti industriali;
- zona industriale di conservazione e sviluppo tipologico;
- zona industriale di sviluppo integrato;
- area per impianti tecnologici;
- area per attrezzature di interesse collettivo;
- area verde e parcheggi;
- area di mitigazione ambientale.

Le aree verdi sono così differenziate:

- **V A** verde attrezzato;
- **V P** verde pubblico (di arredo, di contenimento, di parco);
- **E P** di protezione della laguna.

ARTICOLO 03

Il testo normativo si divide nei seguenti titoli:

TITOLO I: Norme relative alla realizzazione delle vie di accesso.

TITOLO II: Norme per la formazione di lotti industriali, per la costruzione degli edifici destinati alle attività produttive e per la realizzazione delle attrezzature di interesse collettivo.

TITOLO III: Norme relative alla realizzazione delle reti tecnologiche.

TITOLO IV: Norme riguardanti le tipologie industriali; le lavorazioni non ammesse; la documentazione da allegare al progetto e il rilascio delle concessioni.

TITOLO V: Norme per la graduale attuazione del piano.

TITOLO I

NORME RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO

ARTICOLO 04

VIABILITÀ STRADALE.

(1) Caratteristiche:

- 1.1 Le strade di ingresso ed i loro prolungamenti che costituiranno la viabilità principale (o esterna) non dovranno avere larghezza complessiva inferiore a ml.

10 così calcolati: $1,5 + 3,5 + 3,5 + 1,5$; dove 1,5 mt e 3,5 mt rappresentano rispettivamente le banchine laterali e le carreggiate. La Tav.P2b fornisce specifiche indicazioni sia sulla situazione della viabilità principale e consortile esistente, sia sulla progettazione delle strade consortili di nuova realizzazione. Lungo tali viabilità possono essere autorizzati nuovi accessi in quantità non superiore ad uno ogni 50 mt. di fronte stradale del lotto industriale.

- 1.2 La carreggiata sarà dotata di segnaletica orizzontale e verticale.
- 1.3 Il portone di accesso al lotto dovrà essere arretrato di un minimo di 10,00 metri dal ciglio stradale in modo da consentire lo stanziamento di un autocarro (autocarro, autotreno ecc.), se prospiciente su via E.Fermi; si rispetterà il minimo di 5,00 metri negli altri casi. La carreggiata sarà dotata di segnaletica orizzontale.
- 1.4 Le aree destinate a strade, parcheggi, piazzole di sosta dovranno essere pavimentate in conglomerato bituminoso o in altro materiale idoneo e tale pavimentazione deve essere prevista almeno fino al limite di accesso del lotto di proprietà. I parcheggi lungo la viabilità consortile, come indicato nella tav. P2a, hanno valore indicativo e possono essere traslati limitatamente alle esigenze derivanti dallo stato di fatto dei luoghi.
- 1.5 Le recinzioni dovranno avere un'altezza massima di metri 2,50, di cui la parte cieca non potrà superare l'altezza di metri 1,50. Sono ammesse le seguenti tipologie:
 - parte cieca: cls gettato, in opera o prefabbricato, muratura a faccia a vista o intonacata;
 - parte a vista: rete metallica zincata o plasticata sorretta da paletti in cls o acciaio, ringhiere in acciaio zincato di semplice fattura. La recinzione fronte strada dovrà essere arretrata dal ciglio della strada in ragione di almeno 5,00 metri e la parte esterna, destinata a verde, dovrà essere piantumata con essenze arbustive in ragione almeno di una pianta ogni 5,00 metriquadrati, con obbligo da parte del proprietario della manutenzione.

(2) Attuazione:

- 2.1 Direttamente previa approvazione degli enti competenti.

ARTICOLO 05

VIABILITÀ FERROVIARIA

- (1) I tronchi ferroviari di progetto avranno raggi di curvatura idonei a consentire la circolazione a tutti i carri ammessi sulla rete ferroviaria nazionale ed estera. Per il passaggio dei convogli da un binario all'altro saranno utilizzati deviatori semplici o deviatori doppi del tipo in uso dalle FF.SS. I tratti di binario disposti su piazzali o che attraverseranno la viabilità stradale saranno realizzati e dimensionati per consentire il traffico gommato e quello cingolato.

(2) Attuazione:

Direttamente previa autorizzazione degli organi competenti con obbligo di parere preventivo al rilascio della concessione edilizia fatta salva, in ogni caso, le disposizioni dell'art89 della L.R. 19.11.1991 n.52. Qualora si riscontrassero eventuali erronei rilevamenti dell'esistente, si fa riferimento alla situazione reale alla data di adozione del Piano. Tale situazione deve essere in ogni caso comprovata da adeguata documentazione che costituisca il rilevamento dello stato attuale. Nel caso la proposta progettuale del Piano circa la viabilità ferroviaria sia riduttiva rispetto all'esistente, si deve intendere la stessa ampliata di quanto risultante dalla constatazione dello stato di fatto.

ARTICOLO 06

VIABILITÀ MARITTIMA.

- (1) Lungo la riva del fiume Corno, in corrispondenza dell'unghia di scarpata, non sono ammesse opere di attracco. Sono ammessi comunque ingressi per attracchi

da realizzarsi internamente alle aree di proprietà. Tali attracchi potranno essere di solo tipo industriale quali quelli per la demolizione di navi, ovvero a supporto delle iniziative industriali insediate lungo le aree prospicienti il fiume Corno.

(2) **Attuazione:**

I suddetti interventi dovranno essere comunque assoggettati a paretì, permessi, prescrizioni e normative delle autorità amministrative competenti inerenti all'importanza dei singoli interventi richiesti dalle industrie o società di servizi insediate lungo la fascia di terreno prospiciente il fiume Corno.

TITOLO II

NORME PER LA FORMAZIONE DEI LOTTI INDUSTRIALI, PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO.

ARTICOLO 07

ZONA INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO.

- (1) Sono le parti del comprensorio già occupate da insediamenti industriali o assimilabili, caratterizzate dalla presenza di aree libere per nuovi insediamenti o ampliamenti degli esistenti.
- 1.1 Per le aree già occupate da insediamenti è ammesso soltanto l'ampliamento, anche mediante la realizzazione di costruzioni fisicamente staccate, delle attività in atto alla data della richiesta di concessione edilizia. Nell'ambito delle aree già occupate

da insediamenti è altresì ammessa l'individuazione di aree libere purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- la restante superficie di pertinenza degli edifici esistenti abbia dimensione tale da rispettare gli indici minimi previsti dal successivo comma (3);
- l'area libera sia effettivamente servita dalle opere di urbanizzazione primaria e non sia pertinenza funzionale, anche scoperta, delle attività esistenti.

1.2 Per le aree libere indicate dal Piano, è ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi successivi.

(2) Destinazioni d'uso:

2.1 I lotti sono riservati ad insediamenti industriali o assimilati, nonché ad attività compatibili, quali ad esempio società di servizi anche se non strettamente collegate con le attività industriali della zona.

2.2 Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- attività produttive industriali;
- attività di deposito e di commercializzazione dei prodotti delle attività di cui al primo alinea;
- attività tecnico-amministrative e di servizio;
- unità ricettive per visitatori ed addetti.

2.3 Le tipologie produttive ammesse sono quelle previste nel successivo TITOLO IV.

2.4 In ogni singola azienda può essere realizzato un solo alloggio con volume non superiore a 500 mc., da adibirsi ad abitazione del custode con esclusione dei relativi familiari.

(3) Indici:

- a) Rapporto di copertura.....max mq./mq. 0,50
 b) Altezza a distanza dai confini di proprietà.....max m. 10.00

- c) Altezza a confine di proprietà.....max m. 3.50
- d) Distanza da strada secondaria regionale.....min m. 20.00
- e) Distanza da strada comprensoriale, di collegamento e di quartiere:
- edifici in genere.....min m. 10.00
 - tettoie aperte di altezza non superiore a m.3.50 a copertura dei parcheggi.....min m. 5.00
- f) Distanza dai confini di proprietà:
- edifici destinati alla produzionemin m. 10.00
 - edifici destinati ad altre funzioni.....min m. 5,00
 - tettoie aperte di altezza non superiore a m.3.50 a copertura dei parcheggi.....confine o min. m. 5.00
- g) Distanza tra edifici
- da edifici esistenti in altra zona omogenea esterna al perimetro del Piano.....min m. 40.00
 - tra fabbricati destinati alla produzione anche se ubicati all'interno dello stesso lotto.....min.m. 20,00
 - tra fabbricati in genere.....min.m. 10,00
- h) Superficie parcheggio interna ai lotti.....min 1 posto/2 addetti
- i) Superficie verde e attività collettive interna ai lotti.....min 20%
- Di tale percentuale una fascia della larghezza media di metri 2,50, lungo almeno il 50% del perimetro del lotto, va destinata a verde alberato con essenze di alto fusto locali in ragione di almeno una pianta ogni 25 mq. da piantumare parte in linea con chiome a contatto e parte a macchia.
- l) Superficie lotto nuovi insediamenti.....min mq.5.000

(4) Attuazione:

- 4.1 Le opere si realizzano mediante concessione edilizia rilasciata dal Comune di S.Giorgio di Nogaro e di Carlino.

(5) Disposizioni particolari:

- 5.1 E' fatto obbligo alle aziende il collegamento al depuratore consortile, in conformità al regolamento per il recapito dei liquami alla rete di fognatura predisposto ed approvato dall'apposito Consorzio. Inoltre si fa obbligo di inviare, una volta all'anno, copia dei certificati di analisi degli scarichi liquidi al Comune entro il cui territorio si trova l'insediamento ed al Consorzio Aussa-Corno. Fatte salve le disposizioni vincolanti che venissero emanate dal Consorzio smaltimento delle acque Bassa Friulana.
- 5.2 Le istanze di concessione edilizia dovranno essere corredate da allegata relazione illustrativa delle materie trattate, del ciclo produttivo, degli effetti sull'ambiente e del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; ogni variazione dovrà essere autorizzata, previa presentazione di una nuova relazione; la variazione non autorizzata sarà sanzionata come illecito amministrativo. La relazione del ciclo produttivo dovrà essere comprensiva delle caratteristiche di funzionamento, dei dispositivi di sicurezza installati, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda la prevenzione di infortuni sul lavoro e la tutela dell'ambiente interno ed esterno. Dovrà inoltre essere accompagnata dai disegni delle linee di produzione e dei macchinari installati.
- 5.3 Ove se ne rilevi la necessità, per il rilascio della concessione edilizia, le Amministrazioni comunali interessate, su parere del Consorzio, possono richiedere la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria relative alle aree oggetto di intervento.
- 5.4 In corrispondenza delle reti tecnologiche (elettriche, del metano, ecc.) si dovranno rispettare le distanze minime e le servitù, le prescrizioni e le normative dettate dagli Enti titolari e gestori, oltre che da eventuali aventi titolo. Nel caso non fossero consentite da quanto sopra costruzioni fuori terra, potranno essere realizzate opere a raso (parcheggi, aree a verde, ecc.). Su autorizzazione del titolare della servitù è altresì consentita la realizzazione di manufatti o altro, qualora autorizzati nelle forme previste dalle norme vigenti, con atto formale.

- 5.5 Ad integrazione delle indicazioni contenute nella tavola P6 è comunque consentito ricalibrare i canali di sgrondo esistenti purché all'istanza di concessione edilizia venga allegato il parere preventivo del competente Consorzio di bonifica. Sono consentite eventuali variazioni planimetriche dei canali di bonifica esclusivamente se legate all'urbanizzazione del relativo comprensorio industriale e purché derivanti da uno studio generale della situazione esistente dell'intero bacino di bonifica, ubicato sia all'interno che all'esterno della zona industriale. In ogni caso qualsiasi fabbricato, anche di tipo provvisorio o amovibile (con esclusione di quelli legati alla bonifica dei terreni - impianti di sollevamento, serrande, sifoni, etc.), deve rispettare le seguenti distanze:

- da canale di bonifica con sez.in rett.	> di mt. 6,00	ml. 4,00
- " " " " " " " "	< di mt. 6,00	ml. 5,00
- " " " " " " " curva	> di mt. 6,00	ml. 6,00
- " " " " " " " "	< di mt. 6,00	ml. 10,00

Nella fascia di rispetto di cui sopra sono consentite infissioni di pali per reti tecnologiche, piantumazioni, realizzazione di strutture interrato, etc., esclusivamente previo parere preventivo del competente Consorzio Bonifica. Qualsiasi nuova immissione di acque reflue o modifica di immissioni esistenti deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio competente.

- 5.6 Lungo le rive del fiume Corno, in corrispondenza dell'unghia di scarpata, è vietata ogni opera di banchinamento e di ormeggio. Sono ammessi unicamente ingressi per attracchi da realizzarsi internamente ai lotti a servizio ed integrazione dell'attività esercitata. Tali specchi acquei non possono comunque avere una superficie superiore del 30% della superficie del lotto. Nel caso di realizzazione di attracchi interni deve essere presentato in via preliminare al Consorzio Aussa-Corno che si esprimerà al riguardo con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, un progetto generale completo di planivolumetrico e di un piano del verde di pertinenza che dovrà essere previsto in fregio al fiume Corno per una fascia dell'ampiezza media non inferiore a ml. 20,00 + 20% dell'ampiezza del bacino idrico, dove per ampiezza si intende la profondità media del bacino misurata ortogonalmente al fiume Corno. I nuovi bacini idrici e gli ampliamenti devono rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a m. 25,00. Nel caso di lotti contigui i nuovi bacini e gli ampliamenti possono essere accorpati, costituendo un unico specchio acqueo, a condizione che sia presentato, con accordo formale tra i proprietari, un progetto unitario. Per i bacini idrici con

superficie superiore al 25% dell'area del lotto, deve essere prevista al loro interno una o più fasce sistemate a verde dell'ampiezza di almeno m.10,00. L'istanza per tali opere va presentata preliminarmente al Comune ed al Consorzio i quali esprimono un parere di fattibilità nelle forme previste dai rispettivi statuti. Va presentata istanza alla competente Capitaneria di Porto, nelle forme previste dal vigente Codice della Navigazione e relative norme integrative, corredato dal parere degli Enti sopra citati in copia conforme all'originale. Per i bacini idrici con superficie superiore al 10% dell'area del lotto, il relativo progetto deve essere accompagnato da un accurato studio dimostrativo delle eventuali variazioni dell'assetto idraulico dell'ambito del tratto del fiume di influenza, ai fini dell'acquisizione da parte dell'Ente competente del parere favorevole sotto il profilo idraulico. Alla richiesta di concessione edilizia deve essere allegata una copia conforme all'originale della Concessione demaniale Marittima o autorizzazione del Demanio Marittimo corredata dai relativi grafici e relazioni. Le infrastrutture per la salvaguardia dagli inquinamenti devono venir obbligatoriamente previste nel progetto, nel quale dovranno chiaramente essere riportate le modalità di funzionamento delle stesse.

- 5.7 All'interno dei lotti prospicienti il fiume Corno, qualsiasi intervento edificatorio sarà condizionato, compatibilmente con eventuali attracchi di cui al punto precedente, alla realizzazione di fasce a verde di 20,00 metri, eseguite con piantumazioni d'essenze arboree locali atte a garantire una adeguata mascheratura degli insediamenti industriali ed una migliore armonizzazione del profilo paesistico. La fascia di 20,00 metri si intende come media calcolata dal limite della servitù imposta dal Consorzio Bonifica Bassa Friulana in prossimità dell'argine demaniale del fiume Corno.
- 5.8 Qualsiasi richiesta d'intervento, sia di nuova edificazione che di ampliamento dell'esistente, dovrà essere corredato da un progetto esecutivo di sistemazione dell'area scoperta, con particolare riguardo al verde ed ai parcheggi interni. In particolare dovrà essere prevista la piantumazione d'essenze arboree d'alto fusto locali in numero non inferiore a 1 albero ogni 50 mq. di verde.
- 5.9 Sono ammesse deroghe relative all'altezza massima a distanza dai confini di proprietà degli edifici esclusivamente per la realizzazione di impianti condizionati tecnologicamente; e comunque l'altezza massima non potrà superare i 25,00

metri. Il limite massimo di 25,00 metri deve intendersi riferito al corpo di fabbrica mentre tale limite non riguarda le strutture tecniche (es. torri di raffreddamento, gru esterne, torri di illuminazione, depositi cilindrici). In ogni caso, per quanto riguarda l'altezza massima dei fabbricati, sono ammessi corpi di fabbrica con un'altezza massima di 30,00 metri, misurata dall'intradosso dell'impalcato del solaio di copertura per quanto riguarda il corpo uffici e dalla linea di gronda per quanto riguarda il corpo di produzione, previa autorizzazione del consorzio per l'aeroporto FVG di Ronchi dei Legionari o altro Ente competente e presentazione di uno studio che giustifichi la necessità di tale scelta dovuta a motivazioni di carattere tecnico-produttivo, nonché uno studio di inserimento del complesso industriale nel territorio con particolare riferimento ai punti di vista percepibili dall'ambito lagunare e dal fiume Corno, corredato da un planivolumetrico che comprenda la situazione esistente per un raggio di almeno 500 metri dal confine dell'area di pertinenza dello stabilimento cui lo stesso si riferisce.

- 5.10 E' obbligatoria la previsione di impianti di lavorazione a ciclo chiuso. Solo dove tecnicamente non è possibile è ammesso il ciclo aperto corredando tale necessità da uno studio approfondito circa la ricaduta sull'ambiente di tale giustificata scelta e sullo smaltimento del refluo con obbligo di parere preventivo alla domanda di concessione edilizia da parte dell'USL competente.
- 5.11 Gli insediamenti esistenti, nel caso di ampliamento, dovranno prevedere, anche per le parti esistenti, l'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, mentre dovranno rispettare le disposizioni previste nel successivo Titolo IV in materia di emissioni, scarichi, ecc. La richiesta di ampliamento dovrà pertanto essere corredata da una documentazione il più possibile dettagliata e sufficientemente chiara per poter analizzare sia l'oggetto dell'ampliamento che, soprattutto, l'esistente. I relativi pareri od autorizzazioni o nulla-osta dovranno essere allegati in copia conforme alla domanda di concessione edilizia.
- 5.12 I lotti destinati a deposito scoperto di merci o altro a servizio dello stabilimento industriale dovranno essere recintati lungo l'intero perimetro per un'altezza di 2,00 metri nonché dotati di mascherature con siepi o alberature di medio o alto fusto con chiome a contatto.

- 5.13 Lungo l'intera linea non edificata, di separazione da altre zone omogenee esterne al perimetro del presente Piano, è obbligatoria la messa a dimora di essenze arboree di medio e/o alto fusto tipiche dei luoghi con chiome a contatto in quantità idonea ad assicurare una adeguata schermatura verso la zona industriale.
- 5.14 I progetti generali ed esecutivi dei nuovi insediamenti vanno inviati alla competente Soprintendenza per poter valutare e garantire un adeguato inserimento architettonico.

ARTICOLO 08

ZONA PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

- (1) Corrisponde alle parti del Comprensorio prive di insediamenti e/o non ancora urbanizzate, destinate a nuovi insediamenti industriali.
- (2) Destinazioni d'uso:
- 2.1 Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a) Attività produttive industriali;
 - b) Attività di deposito, tecnico-amministrative e di servizio strettamente collegate al ciclo aziendale;
 - c) attività di commercializzazione dei prodotti di cui alla precedente lett.a);
 - d) unità ricettive per visitatori ed addetti.
- 2.2 In ogni singola azienda può essere realizzato un solo alloggio con volume non superiore a mc.500, da adibirsi ad abitazione del custode con esclusione dei relativi familiari.
- (3) Indici:

- a) Rapporto di copertura.....max mq./mq. 0,50
- b) Altezza a distanza dai confini
di proprietà.....max m. 10,00
- c) Altezza a confine di proprietà.....max m. 3,50
- d) Distanza da strada secondaria regionale.....min m. 20,00
- e) Distanza da strada comprensoriale, di collegamento
e di quartiere:
- edifici in genere.....min m. 10,00
- tettoie aperte di altezza non superiore a m.3.50 a
copertura dei parcheggi.....min m. 5,00
- f) Distanza dai confini di proprietà :
- edifici in genere.....min m. 5,00
- tettoie aperte di altezza non superiore a m.3.50 a
copertura dei parcheggi.....confine o min m. 5,00
- g) Distanza tra edifici
- da edifici esistenti in altra zona omogenea esterna
al perimetro del Piano.....min m. 40,00
- tra edifici destinati alla produzione di proprietari diversi.....min m. 20,00
- tra fabbricati in genere.....min.m. 10,00
- h) Superficie parcheggio interna ai lotti.....min 1 posto/2 addetti
- i) Superficie verde e attività collettive interna ai lotti.....min 20%
Di tale percentuale una fascia della larghezza media
di 2,50 metri lungo almeno il 50% del perimetro del
lotto va destinata a verde alberato con essenze di alto
fusto locali in ragione di almeno una pianta ogni
25,00 metriquadrati, da piantumare parte in linea con
chiome a contatto e parte a macchia.
- l) Superficie lotto nuovi insediamenti.....min mq. 5.000

Per l'altezza massima consentita in deroga vale quanto espresso al precedente
punto 5.9 dell'Art.07.

(4) Attuazione:

- 4.1 Le opere si realizzano con concessione edilizia per progetti di intervento come indicato nel precedente art.07. Contestualmente o subordinatamente alla realizzazione dell'opera si renderà necessaria la realizzazione delle infrastrutture a servizio del lotto di pertinenza.
- 4.2 Nelle Tav. P7a-P7b vengono fornite due ipotesi di lottizzazione per l'area Fearul. Il Consorzio terrà conto delle richieste di insediamento per il rispetto di un'ipotesi piuttosto dell'altra. Il contenuto di tale ipotesi di lottizzazione deve intendersi indicativo ad esclusione del sistema di assetto modulare determinato dall'andamento della viabilità di servizio ai lotti che, pertanto, è da considerarsi prescrittivo. In corrispondenza della viabilità di servizio ai lotti che s'intende realizzare, deve essere prevista l'indicazione di adeguati spazi di sosta.
- 4.3 E' ammesso l'accorpamento di due o più lotti adiacenti in funzione delle accertate esigenze delle aziende insediabili, purché sia rispettato l'assetto determinato dall'andamento e dalla funzione della viabilità principale indicato nella tav.P1.
- (5) Disposizioni particolari:
- 5.1 Volgono le disposizioni di cui ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.8 - 5.9 - 5.10 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14.
- 5.2 La parte della zona per insediamenti industriali destinata alla realizzazione di una adeguata cassa di colmata, può essere comunque edificata purché il piano di calpestio degli edifici sia impostato ad una quota uguale o maggiore a quella di via E.Fermi o della viabilità di lottizzazione di riferimento e comunque non inferiore a + 10,50 metri sul LMM
- 5.3 Saranno ammesse solo le tipologie industriali previste al successivo TITOLO IV.

ARTICOLO 09

ZONA INDUSTRIALE DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO TIPOLOGICO

- (1) Corrisponde all'area "ex Montecatini" situata in prossimità dell'abitato di Porto Nogaro i cui fabbricati presentano caratteristiche architettoniche e tipologiche da conservare e tutelare.
- (2) Destinazioni d'uso:
 - 2.1 E' consentita unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti, nonché la realizzazione di opere prescritte dalle autorità preposte per il mantenimento delle attività esistenti alla data di approvazione del Piano.
 - 2.2 Per qualsiasi altro intervento deve essere predisposto un progetto generale, corredato di planivolumetrico in scala adeguata che, oltre a garantire un inserimento architettonico armonico tra gli eventuali nuovi edifici previsti e quelli esistenti, tenga in debito conto la necessaria correlazione con il vicino centro abitato.
- (3) Indici:
 - 3.1 Per questa zona omogenea si applicano gli stessi indici previsti per la zona industriale di completamento salvo la superficie a verde ed attività collettive interna dei lotti che dovrà essere uguale o maggiore alla superficie edificata (sia esistente che di nuova edificazione) con un minimo del 30% della superficie fondiaria. Tale verde interno deve comunque essere previsto in parte quale schermatura verso la proprietà pubblica e le aree di interesse collettivo. Il progetto generale predisposto con le modalità di cui al comma 2.2 precedente, deve essere approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Aussa-Corno ed in copia deve essere allegato alla richiesta di concessione edilizia.
- (4) Attuazione:

- 4.1 Le opere si realizzano mediante autorizzazione e/o concessione edilizia rilasciata dal comune di San Giorgio di Nogaro.
- (5) Disposizioni particolari:
- 5.1 Valgono le disposizioni dei punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 del precedente articolo 07.
- 5.2 In questa zona, in ogni caso, non sono ammesse le seguenti industrie:
- a) quelle inserite nell'elenco delle industrie insalubri di cui al decreto del Ministero della Sanità 2.3.1987 pubblicato sulla G.U. n.74 del 30.3.1987 limitatamente a:
 - Parte I - Industrie di 1.a classe:
 - A sostanze chimiche - produzione;
 - B prodotti e minerale - produzione, impiego, formulazione, distillazione, trattamento, vulcanizzazione e trattamento con prodotti chimici non ammessi di cui al punto A;
 - Parte II - Industrie di 2.a classe:
 - A sostanze chimiche - produzione;
 - B materiali e prodotti - produzione, trattamenti con sostanze chimiche di cui alla parte I punto A), essiccazione, formulazione, lingottatura.
 - b) con emissione di odori sgradevoli di qualsivoglia origine;
 - c) con emissione in atmosfera di qualsivoglia tipo di fumi, pur se nel rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 203/88, ad eccezione di quelli derivanti dal riscaldamento dei locali di produzione, e per gli usi dei servizi alla produzione;
 - d) con produzione, quale residuo di lavorazione, di rifiuti tossici nocivi di qualsivoglia genere nonchè stoccaggio provvisorio in conto terzi. Sono invece ammissibili insediamenti con produzione di residuo speciale, ma il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa è subordinato al parere preventivo dell'U.S.L. competente, da allegare in copia alla richiesta di concessione edilizia.
 - e) con produzione di scarichi liquidi contenenti, oltre a sostanze di origine organica, che sono ammesse, sostanze di origine chimica comprese nell'elenco delle sostanze chimiche di cui al D.M. 2.3.1987 parte 1 - A) con valori di concentrazione superiori a quelli previsti nella tab.C della L.319/76.

f) con emissioni di rumori superiori ai limiti previsti dal DPCM 1.3.1991 ed in ogni caso superiori a quelli previsti nella tab.1 - classe V.

5.3 In ogni caso la realizzazione dei singoli interventi è subordinata alla redazione di un apposito studio degli effetti derivanti dalle realizzazioni in progetto, da allegare alla richiesta di concessione edilizia.

5.4 In questa zona omogenea eventuali interventi di demolizione di edifici o parti di essi, nonché i progetti generali ed esecutivi di altri interventi, vanno sottoposti alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

5.5 Sono comunque ammesse solo le tipologie industriali previste nel successivo TITOLO IV.

ARTICOLO 10

ZONA INDUSTRIALE DI SVILUPPO INTEGRATO

(1) Corrisponde all'area situata in prossimità della strada provinciale Maranese e del centro abitato di Porto Nogaro.

(2) Destinazioni d'uso:

Valgono le disposizioni di cui al comma (2) del precedente articolo 07.

(3) Indici:

- | | | |
|--|-----------|-------|
| a) rapporto di copertura..... | max mq/mq | 0,40 |
| b) altezza a distanza dai confini di proprietà..... | min.m. | 10,00 |
| b1) distanza da strada secondaria regionale..... | min.m. | 20,00 |
| c) distanza da strada comprensoriale, di collegamento
e di quartiere: | | |

- edifici in genere.....min.m. 10,00
- tettoie aperte di altezza superiore a m.3,50 a
copertura dei parcheggi.....min.m. 5,00
- d) distanza dai confini di proprietà:
 - edifici destinati alla produzione.....min.m. 10,00
 - edifici destinati ad altre funzioni.....min.m. 5,00
- e) distanza tra edifici:
 - da edifici esistenti in altra zona omogenea esterna
al perimetro del Piano.....min.m. 40,00
 - tra fabbricati destinati alla produzione anche se
ubicati all'interno dello stesso lotto.....min.m. 20,00
 - tra fabbricati in genera.....min.m. 10,00
- f) superficie parcheggio interno ai lotti.....1 p. m./2 addetti
- g) superficie a verde ed attività collettive interna ai lotti.....min. 30%
Tale superficie va ricavata lungo il perimetro dei
lotti che prospettano verso la proprietà pubblica
e piantumata con essenze di alto fusto locali in
ragione di almeno una pianta ogni 25,00 metri
quadrati da dislocare parte in linea con chiome a
contatto e parte a macchia.
- h) superficie lotto nuovi insediamenti.....min.mq. 5.000

(4) Attuazione:

4.1 Valgono le disposizioni di cui al comma (4) del precedente articolo 07.

(5) Disposizioni particolari:

5.1 Valgono le disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 del precedente articolo 07 e quelle dei punti 5.2 e 5.3 del precedente articolo 09.

5.2 Sono comunque ammesse solo le tipologie industriali previste nel successivo
TITOLO IV.

ARTICOLO 11

AREA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

- (1) Sono le parti del comprensorio destinate alla realizzazione dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo necessarie ai lavoratori ed agli operatori industriali.
- (2) Destinazioni d'uso:
- 2.1 In tali aree sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a) centro sociale, mensa;
 - b) centro per i servizi sanitari, ambulatorio e pronto soccorso;
 - c) posto anti incendio;
 - d) sportelli bancari;
 - e) uffici consorziali;
 - f) ufficio Postale;
 - g) agenzie di spedizione di autotrasportatori;
 - h) bar, ristorante, albergo;
 - i) altri servizi;
 - l) aree verdi e parcheggi.
- (3) Indici:
- 3.1
- a) Rapporto di copertura massimo.....mq/mq 0,40
 - b) Altezza massima
 - edifici compresi nelle zone BR e AS.....m. 5,00
 - edifici compresi nelle zone CS.....m. 10,00
 - c) distanza fra fabbricati.....m. 10,00
 - e) distanza da strada comprensoriale, di collegamento e di quartiere.....min.m. 10,00
 - f) distanza dai confini di proprietà.....min.m. 10,00
 - g) altezza a confine di proprietà.....max.m. 3,50

(4) Attuazione:

4.1 Le opere si realizzeranno mediante progetti esecutivi e funzionali, riferiti ad un progetto unitario generale il cui dimensionamento e le cui caratteristiche saranno definite dallo stato occupazionale della zona industriale, nel rispetto degli indici di cui al punto sopra.

4.2 E' ammesso l'accorpamento di due o più ambiti adiacenti anche se non omogenei.

(5) Disposizioni particolari:

5.1 Nell'ambito dei lotti dovrà essere destinata ad area verde e parcheggio una superficie non inferiore a 80 mq per 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici, della quale almeno metà attrezzata a parcheggi.

5.2 Nella redazione di progetti esecutivi si terrà conto di quanto previsto nel presente articolo e nel TITOLO III della relazione, nonché nelle tavole P10a, P10b, anche se tali proposte hanno carattere indicativo.

ARTICOLO 12

AREA PER IMPIANTI TECNOLOGICI.

(1) Sono le parti del comprensorio riservate alla realizzazione del depuratore generale ed alla centrale di trasformazione ENEL.

(2) Attuazione:

2.1 Le opere si realizzano mediante interventi diretti approvati dagli enti competenti e regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di S.Giorgio di Nogaro

(3) Disposizioni particolari:

- 3.1 L'area di pertinenza del depuratore dovrà essere sistemata a verde secondo quanto previsto nell'esistente studio d'impatto ambientale accompagnato al progetto del depuratore generale.

ARTICOLO 13

VERDE ATTREZZATO.

- (1) Sono le parti del comprensorio riservate alla realizzazione di impianti sportivi e ricreativi.

(2) Destinazioni d'uso:

- 2.1 Viene demandato ad un progetto esecutivo la determinazione delle opere che opportunamente dovranno realizzarsi.

(3) Attuazione:

- 3.1 Le opere si realizzeranno mediante progetto esecutivo esteso all'intero ambito, come indicato nella Tav. P1.

(4) Disposizioni particolari:

- 4.1 Le attrezzature sportive previste nel TITOLO III della relazione e nelle tavole P11a e P11b hanno carattere indicativo.
- 4.2 Dovranno essere ricavati parcheggi nella misura di un posto macchina per ogni utente teorico.

ARTICOLO 14

VERDE PUBBLICO

- (1) Sono le parti del comprensorio destinate alla formazione di parco, verde di arredo o di contenimento.
- (2) Attuazione:
 - 2.1 Le opere relative alla formazione del parco si realizzeranno mediante progetto esecutivo esteso all'intero ambito come indicato nella Tav. P1.
 - 2.2 Le opere relative al verde di arredo o di contenimento possono realizzarsi mediante interventi diretti.
- (3) Disposizioni particolari:
 - 3.1 Le aree verdi a parco dovranno essere alberate con essenze di alto fusto autoctone disposte a macchia in ragione di una pianta ogni 50,00 metriquadrati e dotate di attrezzature in legno in quantità adeguata per assicurare una corretta fruizione delle stesse.
 - 3.2 Le aree verdi di arredo e di contenimento dovranno essere alberate con essenze di alto fusto tipiche del luogo disposte parte in linea con chiome a contatto e parte a macchia in ragione di una pianta ogni 25,00 metriquadrati.
 - 3.3 La sistemazione a verde prevista nelle tavole P10a, P10b, P11a e P11b ha carattere indicativo.

ARTICOLO 15

PARCHEGGI

1.1 E' la parte del comprensorio destinata alla realizzazione di parcheggi pubblici in adiacenza al depuratore generale.

(2) Destinazioni d'uso:

2.1 Viene demandata ad un progetto esecutivo la determinazione degli interventi che opportunamente dovranno realizzarsi.

(3) Attuazione:

3.1 Le opere si realizzano mediante progetto esecutivo esteso all'intero ambito, come indicato nella tavola P1.

(4) Disposizioni particolari:

4.1 L'area va pavimentata a macadàm comune con formazione delle pendenze necessarie per lo sgrondo delle acque meteoriche e va alberata con essenze di alto fusto autoctone in quantità sufficiente per creare adeguati spazi naturali ombreggiati.

4.2 Il tipo di sistemazione prevista nella tavola P8 ha carattere indicativo.

ARTICOLO 16

ZONA E.P.

(1) Corrisponde alle parti del comprensorio interessate dal parco lagunare comprensive anche delle adiacenti aree a verde, ad attrezzature sportive-ricreative ed a parcheggio, come indicato nella tavola P1.

(2) Destinazioni d'uso:

2.1 La zona è destinata al mantenimento ed allo sviluppo dell'ambiente naturale nonchè alla realizzazione delle attrezzature pubbliche suddette.

(3) Attuazione:

3.1 Le opere si realizzano mediante Piano di Conservazione e Sviluppo di competenza regionale.

(4) Disposizioni particolari:

4.1 Fino all'approvazione del piano di cui al punto precedente, sono vietate nuove opere edilizie, manufatti strade, infrastrutture energetiche e depositi di qualsiasi genere a cielo aperto, nonchè modificazioni della morfologia e dell'uso del suolo, salvo eventuali opere portuali previste dal Piano Regionale dei Porti e fatta salva la realizzazione delle attrezzature pubbliche previste nel presente Piano previa formazione di un progetto esecutivo unitario generale.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE.

ARTICOLO 17

(1) Caratteristiche:

1.1 Le reti tecnologiche correranno in corridoi di servizio opportunamente interrati al fine di concentrare le zone interessate e minimizzare i costi di scavo (Cfr. Tav. P2b). Per ogni infrastruttura verrà definita la profondità di posta (intesa come distanza verticale tra l'asse orizzontale dell'infrastruttura ed il livello finito della pavimentazione sovrastante); la definizione delle profondità di posa eviterà interferenze tra le reti durante la fase realizzativa. Nella Tav. P2b si forniscono indicazioni relative al pozzetto di ispezione tipo da adottare nella rete fognaria ed uno schema di allacciamento al collettore. Qualora si riscontrassero eventuali erronei rilevamenti dell'esistente, si fa riferimento alla situazione reale alla data di adozione del Piano. Tale situazione deve essere in ogni caso comprovata da adeguata documentazione che costituisce il rilevamento dello stato attuale. Nel caso la proposta progettuale del Piano circa le reti tecnologiche sia riduttiva rispetto all'esistente si deve intendere la stessa ampliata di quanto risultante dalla constatazione dello stato di fatto.

1.2 Sono previsti interventi relativi alle seguenti reti infrastrutturali::

- rete ENEL ed illuminazione pubblica;
- rete Sip;
- rete metano;
- rete fognaria;
- rete acque meteoriche;
- rete idrica.

(2) Attuazione:

Lo sviluppo tecnico del Piano Particolareggiato Generale è progetto di massima atto a definire la configurazione planimetrica delle varie reti infrastrutturali e consentire la successiva fase di progettazione esecutiva secondo le normative dettate dagli Enti titolari e gestori. Prima dell'entrata in funzione dell'impianto di depurazione, gli scarichi fognari di pertinenza dei singoli insediamenti industriali, oltre che attenersi alle vigenti leggi in tema di tutela ambientale (part. L. 319 - "Legge Merli") dovranno immettersi nel canale colatore n.8 lungo via E.Fermi; si esclude l'immissione diretta nel fiume Corno. Lo smaltimento delle acque meteoriche, la relativa rete, sia a cielo aperto che in condotta, potrà essere realizzata esclusivamente a seguito della predisposizione di un progetto generale redatto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana.

Tale progetto dovrà essere rivolto a definire, in funzione della portata, la ricalibratura dell'intero assetto dei canali di sgrondo consortili unitamente ad un notevole potenziamento dell'idrovora Planais.

(3) Disposizioni particolari:

3.1 Indipendentemente dalle indicazioni contenute nelle tavole P3a, P4 e P5, è comunque ammessa su tutto il comprensorio industriale la realizzazione di reti interrato e strutture tecnologiche purché ubicate in area di proprietà consortile o pubblica o in area di proprietà della Società fornitrice del servizio e purché vengano rispettate le norme del Codice civile e quelle afferenti le singole infrastrutture.

3.2 Le metodologie per l'approvvigionamento idrico uso industriale e civile nell'ambito della zona industriale, nelle more della realizzazione dell'impianto idrico generale, si intendono assoggettate al regolamento comunale in materia di approvvigionamento idrico e da quanto di seguito specificato.
La richiesta di autorizzazione regionale alla ricerca di acque in sottosuolo e successivo emungimento, deve essere accompagnata da un parere espresso dall'USL competente nel quale si terrà conto del processo e metodologia produttiva dell'azienda. In ogni caso non sono ammessi pozzi a bocca libera. Tutti i pozzi devono essere dotati di un contatore.

TITOLO IV

NORME RIGUARDANTI LE TIPOLOGIE, LE INDUSTRIE NON AMMESSE E LA DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.

ARTICOLO 18

- 1.1 Nell'ambito del comprensorio industriale, al fine di assicurare la compatibilità ambientale e paesaggistica interna ed esterna alla zona e ridurre, in particolare, possibili fenomeni di inquinamento nei confronti dell'ambito lagunare e dell'abitato di Porto Nogaro, oltre al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, vanno osservate le limitazioni contenute nei successivi articoli.

ARTICOLO 19

- 1.1 Non è ammesso il trattamento dei rifiuti tossici-nocivi ad esclusione di quelli di produzione locale, ossia prodotti nella zona industriale di cui al presente Piano e con una emissione in atmosfera di sostanze inquinanti in misura superiore ad $\frac{1}{3}$ delle concentrazioni limite previste nel D.M. 12.7.1990.

ARTICOLO 20

- 1.1 Nell'ambito del comprensorio industriale l'insediamento delle attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti deve rispettare i criteri generali di selezione di seguito riportati per ogni area di mitigazione ambientale che si sovrappone all'assetto azzonativo del Piano.

a) AREA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE N.1

Corrisponde alla parte della zona industriale più prossima all'abitato di Porto Nogaro soggetta a scolo naturale delle acque reflue meteoriche. In questa area non sono ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti delle attività produttive esistenti con previsioni di stoccaggio di prodotti chimici, combustibili, solventi e similari aventi capacità superiore a 100 quintali per ciascuna tipologia di sostanza. Inoltre i limiti massimi sonori di produzione delle industrie non devono superare quelli previsti nella Tab.1 - classe V - dell'allegato B del D.P.C.M. 01.3.1991.

b) AREA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE N.2

Corrisponde alla parte della zona industriale situata in prossimità del fiume Corno soggetta a sollevamento meccanico per lo scolo di acque meteoriche. In questa area la realizzazione di nuovi fabbricati deve rispettare una distanza di 150,00 metri dal piede interno dell'argine del fiume Corno. Nell'interno di tale fascia, eccezion fatta per i primi 20,000 metri dal piede dell'argine del fiume Corno che sono da considerarsi inedificabili a tutti gli effetti, è ammessa l'eventuale edificazione di nuovi edifici nel rispetto dell'altezza massima che si ottiene dal calcolo seguente espresso in metri:

$$H_{\max} = \frac{25,00 \times d}{130,00} + 5,00$$

dove "d" è la distanza in metri tra il piede interno dell'argine e la parete del nuovo edificio. In questa area è vietato l'insediamento di attività produttive che immettano in atmosfera sostanze inquinanti provenienti dai cicli di produzione in misura superiore ad $\frac{1}{3}$ dei valori limite previsti nel D.M. 12.7.1990. Sono ammessi insediamenti industriali che prevedano scarichi idrici purché l'acqua di scarico industriale sia di qualità chimico-fisica non superiore a quanto prescritto nella tabella C della L. 03.9.1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni.

c) AREA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE N.3

Corrisponde alla parte della zona industriale caratterizzata dalla presenza della maggior quantità di insediamenti industriali che operano nelle più svariate tipologie produttive. In questa area è vietato, in aggiunta a quanto prevedono le norme nazionali e regionali di riferimento, lo stoccaggio e l'eventuale lavorazione di prodotti maleodoranti, infiammabili o rifiuti speciali fermentescibili e/o tossici nocivi, mentre lo stoccaggio di tali prodotti, di esclusiva produzione locale interna, è ammesso solo con particolari accorgimento quali il deposito in locali idonei, coperti o chiusi e comunque sicuramente in modo da non essere minimamente interessati da fenomeni naturali, anche di carattere eccezionale, con parere preventivo da parte dell'USL competente.

d) **AREA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE N.4**

Corrisponde alla parte della zona industriale prossima all'ambito lagunare caratterizzata pure dalla presenza del depuratore consortile e quindi dagli effetti che lo stesso determina sull'ambiente circostante. In questa area è vietato l'insediamento di attività produttive che immettano in atmosfera sostanze inquinanti provenienti dai cicli di produzione in misura superiore ad 1/3 dei valori limite previsti dal D.M. 12.7.1990. Sono ammessi insediamenti industriali che prevedano scarichi idrici purché l'acqua di scarico industriale sia di qualità chimico-fisica non superiore a quanto prescritto dalla tab. C della L.03.9.1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni. Per una fascia della larghezza di 250,00 metri computata dal limite occidentale della zona per insediamenti industriali, eccezion fatta per i primi 5,00 metri in cui è ammessa unicamente la realizzazione di edifici a confine di altezza massima pari a 3,50 metri, l'edificazione di nuovi fabbricati deve rispettare l'altezza massima che si ottiene dal calcolo seguente espresso in metri:

$$H \max = \frac{25,00 \times d}{245,00} + 5,00$$

dove "d" è la distanza in metri tra il limite occidentale della zona per insediamenti industriali e la parete del nuovo edificio.

ARTICOLO 21

- 1.1 Per le industrie inserite nell'elenco delle industrie insalubri di 1^a classe di cui al D.M.02.3.1987, l'assegnazione delle aree da parte del Consorzio industriale ed il rilascio della concessione edilizia da parte del comune nel cui territorio ricade l'insediamento, deve essere preceduto da una valutazione collegiale tra il Consorzio stesso, i comuni di San Giorgio di Nogaro e di Carlino e L'USL competente, al fine di garantire una selezione delle attività suddette in relazione alle potenziali ricadute negative sull'ambiente. Tale valutazione costituisce elemento essenziale e vincolante per l'assegnazione delle aree industriali.

ARTICOLO 22

Fino all'entrata in vigore del Regolamento d'esecuzione di cui all'Art. 30 della L.R. 7 Settembre 1990 n° 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione d'impatto ambientale), valgono le seguenti disposizioni:

i progetti per gli insediamenti industriali, sia per l'assegnazione dell'area da parte del Consorzio, che per il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune dovranno essere corredati di una garanzia del richiedente contenente l'indicazione:

- a) delle qualità e quantità di materie prime in ingresso e di prodotti in arrivo;
- b) dei cicli di trasformazione previsti;
- c) dei prodotti finiti o semilavorati;
- d) della quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti dei cicli di trasformazione;
- e) delle quantità e delle qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;
- f) consistenza dell'organico iniziale e di previsione;
- g) distribuzione dell'organico per zona di distribuzione.

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati su depositi, cicli di trasformazione, ed affluenti, sugli addetti dovranno essere segnalati al Comune ed al Consorzio. In caso di scarichi nelle acque superficiali, nel sottosuolo e nel mare, la documentazione da allegare al progetto dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nel Titolo IV della legge n. 319/1986; in caso di emissioni di fumi, gas polveri o esalazioni nell'atmosfera, alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 615/1966 integrata dal D.P.R. 24/5/1988 n. 203. Riguardo gli scarichi nella rete fognaria si fa riferimento alle modalità ed alle caratteristiche degli affluenti previste dalla normativa stabilita dal Consorzio Risanamento Depurazione Acque Bassa Friulana.

TITOLO V

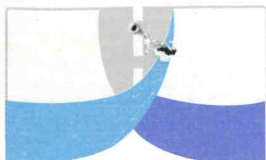
NORME PER LA GRADUALE ATTUAZIONE DEL PIANO

ARTICOLO 23

- 1.1 Nella zona del Comprensorio, il Piano Particolareggiato verrà attuato per progetti coordinati e con gradualità, in due fasi della durata rispettivamente di 5 anni la prima e di 5 anni la seconda.
- 1.2 L'occupazione delle aree industriali e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovranno tener conto delle esigenze derivanti dai programmi di sviluppo del Consorzio e delle richieste di assegnazione delle aree.
- 1.3 Tutte le infrastrutture a rete, a servizio degli insediamenti esistenti, possono essere realizzate direttamente, come pure quelle previste nelle tavole di progetto previo rilascio di concessione edilizia da parte del Comune di S.Giorgio di Nogaro.
- 1.4 Le Tav. P2-P3-P4-P5-P6 riportano planimetricamente quanto ritenuto indispensabile al completamento delle principali reti infrastrutturali. Anche per la realizzazione di queste si provvederà da parte del Consorzio mediante programmazione che terrà conto prioritariamente delle necessità di collegamento al collettore fognario del Consorzio Risanamento e Depuratore Acque della Bassa Friulana. Si ritiene dover dare la precedenza alle opere infrastrutturali e precisamente:
 - viabilità stradale;
 - viabilità ferroviaria;
 - rete ENEL con illuminazione pubblica.La seconda comprenderà:
 - impianti idrico, metano, Sip;
 - sistemazione e regolazione canali di sgrondo.

Con l'attuazione graduale del piano si realizzerà la sistemazione definitiva del comprensorio nell'arco dei dieci anni di validità del Piano Particolareggiato.

- 1.5 Nella formazione graduale dei lotti industriali e nella realizzazione delle opere saranno applicati i seguenti criteri:
- a) Nelle zone per gli insediamenti industriali, l'assegnazione dei lotti dovrà avvenire, là dove possibile per dimensioni e funzioni, occupando inizialmente le aree situate nelle zone di completamento situate nella parte nord e proseguendo via verso sud.
 - b) In ciascuna fase di attuazione, nelle singole operazioni di assegnazione dei lotti si dovrà evitare di lasciare aree residue che non possano essere razionalmente utilizzate per la localizzazione di nuovi impianti produttivi, ovvero, che non possano essere utilizzate per la formazione di nuovi lotti aventi caratteristiche conformi a quanto stabilito nel TITOLO II delle presenti norme.
- 1.6 Contemporaneamente alla costruzione degli insediamenti produttivi si dovrà procedere, secondo le necessità, alla realizzazione delle attrezzature di interesse collettivo e del verde.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA
DELL'AUSSA CORNO

Udine, li 13 AGO. 1997

Suedeco

Prot.n. 3036



Al Signor
SINDACO
del Comune di San Giorgio di Nogaro
p.zza Umberto 1° - n.1
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO

Comune di San Giorgio di Nogaro	
14.08.97	013044
CAT.	CL.

Al Signor
SINDACO
del Comune di Carlino
p.zza San Rocco 24
33050 CARLINO

OGGETTO: Norme di attuazione del Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio della Zona Industriale dell'Aussa-Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro e di Carlino.
- Variante n. 1 di Modifica agli articoli 21 e 22.

Si comunica che con Delibera del C. di A. n.2969/111 del 6 agosto 1997 è stata approvata la Variante di modifica agli artt. 21-22 del P.P.G., di cui si allega il testo per opportuna e doverosa conoscenza.

Si fa presente che le Disposizioni generali in Variante sono state adottate come norme di salvaguardia, nelle more dell'espletamento di tutte le procedure previste dall'art. 51 della L.R. 52/91 e successive modificazioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

avv. Giovanni Pelizzo

G. Pelizzo

*Al ti. c.s.
CF/gf*

All'Ufficio	TECHICO	
Pervenuto	18/8	Inviato 19/8
IL SINDACO	<i>[Signature]</i>	

(Class. fuff/1/art21-22)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO

UDINE

PIANO PARTICOLAREGGIATO GENERALE DEL COMPRESORIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DELL'AUSSA-CORNO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO E DI CARLINO .

VARIANTE N.1

PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI AREE INDUSTRIALI.

RELAZIONE

Il Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio della Zona Industriale dell'Aussa-Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro e di Carlino approvato con D.P.G.R. n. 0433/Pres. del 22 ottobre 1993 comprende degli articoli di norme di attuazione che, sotto determinati aspetti, devono necessariamente essere rivisti alla luce delle nuove normative vigenti che regolano le attività industriali ed in considerazione della reale presenza degli insediamenti industriali fino ad oggi realizzati.

Nel particolare non possono più ritenersi attuali alcune clausole per le valutazioni di insediamento di cui all' Articolo 21 e 22 del testo di cui alle suddette norme, che disciplinano le tipologie di industrie non ammesse e la documentazione necessaria per il rilascio della concessione edilizia, in quanto tali norme devono andare a recepire quanto disposto dai Decreti di Legge successivi al 1993 che regolano la materia delle attività industriali.

Si deve inoltre tener conto degli equilibri da rispettare al fine di evitare delle potenziali ricadute ambientali negative sulle aree della zona Aussa-Corno e limitrofe, nonché di quanto prescritto dall'attuale regolamento che disciplina le norme di valutazione di impatto ambientale per le attività industriali.



Naturalmente pur tenendo presente l'oggetto sociale del Consorzio, che in sintesi consiste nel creare le condizioni per lo sviluppo industriale della zona di competenza, e quindi anche favorire l'insediamento delle aziende, si devono prevedere delle nuove norme di indirizzo e coordinamento per le tipologie progettuali di cui si prevede la realizzazione, procedendo ad una verifica di compatibilità ambientale e tenendo opportunamente conto delle tipologie di industrie già insediate e dei programmi di sviluppo del Consorzio nell'area.

Si evidenzia quindi la necessità al riguardo di norme del piano particolareggiato generale che devono perseguire anche l'obiettivo di non mettere in secondo piano una riqualificazione ambientale della zona industriale, andando quindi ad operare anche di fatto con una scelta di tipo oggettivo sulle tipologie industriali ammissibili in coerenza con l'area occupata.

Alla luce di quanto sopra, si rileva che un vigente Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio ZIAC deve necessariamente tener conto di dover escludere insediamenti industriali quando gli impianti proposti presentino un notevole fattore di criticità ambientale intrinseco, che potrebbero venire a sommarsi ad ulteriori elementi di criticità ambientale già presenti nell'ambito della zona industriale dell'Aussa-Corno.

Si ritiene pertanto che le norme attuative di cui all'art.21 e 22 del Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio ZIAC, conforme al D.P.G.R. n.0433 del 22.10.93, debbano necessariamente andare a recepire la normativa vigente per gli impatti ambientali e che tengano nel dovuto conto le considerazioni relative all'area industriale di insediamento.

MODIFICA agli articoli 21 e 22 del P.P.G.

PREMESSE

L'area in cui insiste la zona industriale Aussa-Corno è "area soggetta a possibili esondazioni", per cui va considerato che ricade tra le Aree sensibili indicate tra quelle in elenco all'art.5 del regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al Decreto 8 luglio 1996, n.0245/pres. e quindi, di conseguenza, determinate attività industriali possono essere considerate a rischio.

L'insediamento di particolari attività a rischio potrebbe andare ad interagire direttamente o indirettamente con l'adiacente laguna di Marano, riconosciuta internazionalmente come *zona umida* (convenzione Ramsar) e quindi una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico da tutelare; tale riconoscimento è stato recepito dalla normativa nazionale con il D.P.R. 13 marzo 1976. n.448,



(esecuzione convenzione di Ramsar) e successivamente, con Deliberazione del Ministero dell'Ambiente 02.12.96, le aree di cui al suddetto D.P.R. sono state classificate come "zone umide di importanza internazionale".

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Preso atto delle considerazioni in premessa, le clausole per la valutazione di insediamento di nuove "attività" e/o di modifica di attività esistenti dovranno essere disciplinate dalla normativa vigente e dalle presenti norme di piano.

Con il termine "attività" si fa riferimento sia alle attività interne ai fabbricati che a quelle svolte all'aperto ed ai relativi impianti, mentre non rientrano, se non specificate, le attività relative a deposito, parcheggi, uffici e viabilità.

1.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli impianti produttivi devono essere dotati di adeguati ed efficaci sistemi di contenimento degli odori molesti per la popolazione, i quali devono essere costantemente mantenuti in efficienza.

E' vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 1^ classe di cui all'art. 216 del T.U.L.L.S.S. (R.D. 1265/34) a distanze dall'impianto inferiori a 200 metri da residenze e da opere di urbanizzazione secondaria.

Per tutte le attività esistenti resta l'applicabilità degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34 (T.U.L.L.S.S.).

2- ATTIVITÀ' INDUSTRIALI NON AMMISSIBILI ALL' INSEDIAMENTO.

2.1. Sono vietati l'insediamento e l'attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", compreso l'ampliamento di impianti di discarica esistenti. (allegato1).

2.2. E' di norma vietata l'attivazione di nuove attività che producano o utilizzino come materia prima sostanze classificate, dalla vigente normativa sull'etichettatura dei prodotti, come cancerogene e/o mutagene e/o teratogene. Alla stessa stregua è vietata la modificazione dei cicli produttivi di attività esistenti con cicli produttivi che

producano o utilizzino come materia prima sostanze classificate, dalla vigente normativa, come cancerogene e/o mutagene e/o teratogene.

E' di norma vietata l'attivazione di tutti gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al D.P.R. 175/88 ("direttiva Seveso").

3. ATTIVITA' CONSENTITE CON PRESCRIZIONI

Sono consentite, previo parere favorevole del Sindaco e dell'ASS competente per territorio, tutte le attività di trattamento e recupero dei rifiuti e/o residui di lavorazione prodotti da insediamenti produttivi esistenti nella ZIAC - eseguite nel medesimo luogo di produzione e aventi l'obiettivo finale della minimizzazione della quantità dei rifiuti prodotti alla fine del trattamento e del recupero di materie prime - con l'eccezione delle operazioni di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in processi di combustione che sono vietate. In ogni caso tutte le operazioni di recupero consentite devono prevedere l'impiego della migliore tecnologia disponibile esistente sul mercato, rispettare i limiti di emissione in atmosfera di inquinanti stabiliti dalle disposizioni vigenti nonché fare salva l'osservanza di tutti gli altri vincoli esistenti a tutela dei profili sanitari ed ambientali.

E' consentito il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione, previo parere favorevole del Sindaco e dell'ASS competente per territorio, qualora si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi in forma liquida o polverosa o di rifiuti che possano dar luogo alla formazione di percolati, purché lo stesso rispetti quanto previsto dall'art. 6, lettera m, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- *i serbatoi contenenti rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma liquida devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume dei serbatoi stessi;*
- *i rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo da cui si possono originare percolati spontaneamente o per contatto con eventuali acque meteoriche devono essere stoccati in luoghi coperti su piattaforme impermeabili dotate di pozzetti di raccolta e convogliamento in fognatura delle sostanze liquide eventualmente rilasciate;*
- *tutti i rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo, che per tipologia e caratteristiche chimico fisiche non sono compresi al punto precedente, stoccati all'aperto devono essere sistemati in modo ordinato su piattaforme impermeabili e dotate di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con collegamento in fognatura delle acque di prima pioggia;*
- *le aree scoperte destinate alla movimentazione di tipologie di merci, sostanze e/o rifiuti tali per cui un loro spandimento sul terreno possa costituire pericolo di inquinamento devono essere sistemate mediante adeguata pavimentazione impermeabile con il convogliamento in fognatura delle acque di prima pioggia;*

- *i rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma polverosa devono essere stoccati, oltre che nel rispetto delle prescrizioni dei punti precedenti, anche adottando tutte le modalità gestionali necessarie ad evitare una loro dispersione nell'ambiente.*

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme comporta l'emissione di provvedimento di ordinanza sindacale.

4- ATTIVITÀ' INDUSTRIALI AMMISSIBILI ALL'INSEDIAMENTO SE GIUDICATE COMPATIBILI.

Al fine della valutazione di ammissibilità, le attività non ricadenti al punto 2.1. per le quali viene richiesto l'insediamento, dovranno presentare la documentazione di cui all'elenco fornito dagli uffici del Consorzio.

Tali progetti di insediamento dovranno essere soggetti ad una istruttoria avente le seguenti finalità:

- a) accertare l'idoneità della documentazione presentata;
- b) accertare che l'attività non rientri tra quelle escluse al punto 2.1.;
- c) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici;
- d) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente, anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva.
- e) accertare se l'attività è ambientalmente compatibile in relazione ai principi in premessa alle presenti norme

L'attività istruttoria dovrà comprendere, oltre alle verifiche ed agli accertamenti d'ufficio, anche le ulteriori richieste di atti al proponente e, qualora ritenuto necessario, la presentazione di uno studio di impatto ambientale conforme alla vigente normativa; in particolare per:

- industria energetica: stoccaggio (in superficie o in serbatoi sotterranei) di combustibili liquidi (con capacità complessiva superiore a t.70) - gassosi(>t.10) - gassosi liquefatti (>t.50) - solidi (>t.100).
- industria chimica: produzione e fabbricazione varia.
- industria di: gomma e materie plastiche.
- altre attività industriali: categorie di opere che rientrano nell'elenco del regolamento di esecuzione delle norme di cui al decreto del Presidente della Giunta



n.0245/Pres. del 8.7.96, nel rispetto delle soglie indicate.

L'eventuale cambiamento di tipologia di attività e/o ampliamento di produzione di un insediamento produttivo già presente in Zona Industriale è, per le motivazioni suesposte, comunque soggetto alle presenti norme nelle stesse forme previste per l'insediamento di una nuova attività.

In casi di particolare complessità il Consiglio di Amministrazione può richiedere una valutazione collegiale del progetto di insediamento tra il Consorzio industriale, i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Carlino, l'Azienda Sanitaria di competenza ed il Consorzio Depurazione Acque. Il parere espresso è vincolante per il C.d.A.

5. PROGETTI DI OPERE E INTERVENTI INDUSTRIALI AMMISSIBILI ALL'INSEDIAMENTO.

Sono tutti i progetti relativi alle opere intese ad una riqualificazione dell'area industriale oltre a quelle ricadenti nelle categorie di cui al regolamento di esecuzione delle norme sopracitato, purché collocati al di sotto delle soglie di efficacia.

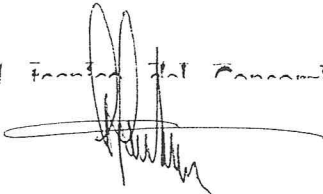
6. DEROGHE.

Potranno essere valutate deroghe all'applicazione di quanto previsto dalle presenti norme solamente per alcune attività di cui al punto 2.2. quando si tratti di insediamenti, con particolari tecnologie produttive, per i quali sia dimostrata l'effettiva compatibilità con le peculiarità della Zona Industriale.

Qualora sulla base di una specifica richiesta, puntualmente documentata e motivata, il Consiglio di Amministrazione decida di ammettere l'attività richiedente alla procedura di valutazione, la stessa potrà essere esaminata - secondo quanto disposto al punto 2C delle presenti norme - attraverso l'espressione di un parere collegiale vincolante tra il Consorzio industriale, i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Carlino, l'Azienda Sanitaria di competenza ed il Consorzio Depurazione Acque di San Giorgio di Nogaro.

UDINE li., 06 AGO. 1997

all.ti : ALL 1)

Il Presidente del Consorzio


ALLEGATO "B"

(Previsto dall'art. 5, comma 6)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
- D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12
- D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D 10 Incenerimento a terra
- D 11 Incenerimento in mare
- D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
- D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13
- D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALL.1)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO

N. 2969 DI PROTOCOLLO
111 DELLE DELIBERAZIONI

Estratto dal Processo Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Seduta del giorno 6 AGOSTO 1997

omissis

1- Giovanni Pelizzo	Presidente	
2- Tonino Occhioni	Vicepresidente	
3- Renato Antonelli	Consigliere	
4- Marco Cogato	"	
5- Roberto Duz	"	
6- Paolo Galluzzo	"	
7- Fabrizio Mores	"	
1- Domenico Facchini	Presidente Collegio Sindacale	
2- Giovanni Fabris	Sindaco effettivo	
3- Ezio Pravisano	" "	

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	

- Vincenzo Cani, Direttore del Consorzio, che funge da segretario.

OGGETTO: Variante n. 1 al Piano Particolareggiato Generale del
Comprensorio della Zona Industriale dell'Aussa-Corno
in Comune di San Giorgio di Nogaro e di Carlino -
Modifica agli articoli 21 e 22.

VISTO il testo delle Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato Generale della ZIAC conforme al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0433/PRES. del 22.10.1993 che regola, tra l'altro, le disposizioni relative all'assegnazione di aree industriali;

CONSIDERATO che nel testo sono riportate delle norme di attuazione relative allo strumento urbanistico che sotto determinati aspetti non possono più ritenersi attuali, in quanto superati dalle nuove disposizioni di Legge che disciplinano la normativa in materia di attività industriali;

PRESO ATTO che in particolare alcune clausole per le valutazioni di insediamento di nuove "attività" industriali, così come riportate negli Articoli 21 e 22 delle Norme del Piano in argomento, devono essere riviste secondo i dettami della normativa vigente e dal regolamento che disciplina le norme di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che le norme del piano devono necessariamente tener conto di dover escludere nuove "attività" industriali qualora gli impianti proposti presentino un notevole fattore di criticità ambientale che potrebbe venire a sommarsi a situazioni ambientalmente critiche già presenti nell'ambito della ZIAC;

VISTA l'allegata Relazione predisposta dagli uffici consortili nella quale, andando a recepire tutte le nuove normative di legge che disciplinano le "attività" industriali, viene definita una proposta di modifica al Piano vigente con particolare riferimento agli articoli 21 e 22, riguardanti rispettivamente le industrie insalubri di 1^a classe e le disposizioni in materia di valutazione ambientale, non più attuali in quanto riferite alle norme che regolavano la materia nel 1993;

ATTESO che non è prevista a breve una riunione dell'Assemblea Generale e ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, lett. d) del vigente statuto consortile;

A voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il contenuto della Relazione allegata con titolo di Variante n.1 al Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio della Zona Industriale dell'Aussa-Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro e di Carlino, per l'attuazione delle Disposizioni Generali e Particolari relative all'assegnazione di aree industriali, relativamente alla modifiche da apportare agli articoli 21 e 22;
2. di adottare le Disposizioni generali riportate in variante come norme di salvaguardia in attesa di accertamento della compatibilità con le indicazioni dei piani territoriali ed urbanistici di competenza regionale e comunale;
3. di dare mandato agli uffici consortili ad avviare tutte le procedure previste dall'art. 51 della L.R. 52/91 e successive modificazioni, per la definizione della Variante n.1 delle norme di attuazione vigenti relative al P.P.G..
4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica dell'Assemblea Generale nella sua più prossima adunanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, lett. d) del vigente statuto consortile.

GF/gf

All.1a : Relazione dell'Ufficio tecnico dd. 06.08.97

Letto, approvato e sottoscritto		Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
IL VICEPRESIDENTE Geom. Tonino Occhioni	IL SEGRETARIO Dot. Vincenzo Cani	Udine, li
		Il Direttore Dot. Vincenzo Cani

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO
CON SEDE IN UDINE**

(Ente Pubblico Economico - Legge 6-7-1964, n. 633 e L.R. 5-9-1995, n. 36)

N. 563 protocollo
3 delle deliberazioni

ESTRATTO - COPIA

del Processo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea Generale
Seduta del giorno 6 febbraio 1998

omissis

Assume la presidenza l'Avv. Giovanni Pelizzo, Presidente del Consorzio con l'assistenza del dott. Vincenzo Cani, Direttore del Consorzio che funge da segretario.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) Avv. Giovanni PELIZZO | Presidente della Provincia di Udine |
| 2) Sig. Giuseppe BOLZAN | Delegato Comune di S. Giorgio di Nogaro |
| 3) Sig. Ilario TOMBA | Delegato Comune di Torviscosa |
| 4) Sig. Fulvio TOMASIN | Delegato Comune di Terzo di Aquileia |
| 5) Prof. Mauro TRAVANUT | Sindaco Comune di Cervignano del Friuli |
| 6) Avv. Claudio BEORCHIA | Delegato CRUP S.p.A. |
| 7) Rag. Paolo CUDINI | Delegato MEDIOCREDITO S.p.A. |

Assistono i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) geom. Tonino OCCHIONI | VicePresidente |
| 2) sig. Renato ANTONELLI | Consigliere |
| 3) sig. Marco COGATO | Consigliere |
| 4) arch. Roberto DUZ | Consigliere |
| 5) p.e. Paolo GALLUZZO | Consigliere |

Assistono i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) rag. Domenico FACCHINI | Presidente |
| 2) rag. Ezio PRAVISANO | Sindaco effettivo |

Risultano essere assenti i legali rappresentanti dei seguenti Enti consorziati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) Comune di Udine | 2) Comune di Pordenone |
| 3) Comune di Tolmezzo | 4) C.C.I.A.A. di Udine |
| 5) Istituto Mobiliare Italiano | 6) Consorzio Bassa Friulana |

Il Presidente, constatato che gli Enti consorziati nella seduta odierna rappresentano oltre la metà del patrimonio e precisamente L.201.500.000 (VOTI 403) su L. 294.000.000 (VOTI 588), dichiara aperta la seduta, nominando come scrutatori i Sigg. Ilario Tomba e Giuseppe Bolzan.

Si passa quindi all'esame dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Ratifica deliberazione consiliare n. 2969/111 del 6 agosto 1997 recante:
"Variante n. 1 al Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio della
Zona Industriale dell'Aussa-Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro e di
Carlino - Modifica agli articoli 21 e 22".**

Il Presidente dà lettura della relazione prot. 454 del 3 febbraio 1998, stampata e diramata a tutti i Rappresentanti gli Enti consorziati, che è del seguente tenore:

"ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, lett.d) dello Statuto del Consorzio si comunica la deliberazione n. 2969/111 del 6 agosto 1997 adottata in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione relativamente all'oggetto sopraindicato e si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale il seguente

ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea Generale delibera di accordare ratifica alla deliberazione n.2969/111 del 6 agosto 1997 adottata in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione con cui è stato disposto:

1. di approvare il contenuto della Relazione allegata con titolo di Variante n.1 al Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio della Zona Industriale dell'Aussa-Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro e di Carlino, per l'attuazione delle Disposizioni Generali e Particolari relative all'assegnazione di aree industriali, relativamente alla modifiche da apportare agli articoli 21 e 22;
2. di adottare le Disposizioni generali riportate in variante come norme di salvaguardia in attesa di accertamento della compatibilità con le indicazioni dei piani territoriali ed urbanistici di competenza regionale e comunale;
3. di dare mandato agli uffici consortili ad avviare tutte le procedure previste dall'art. 51 della L.R. 52/91 e successive modificazioni, per la definizione della Variante n.1 delle norme di attuazione vigenti relative al P.P.G..
4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica dell'Assemblea Generale nella sua più prossima adunanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, lett. d) del vigente statuto consortile."

Al termine dell'illustrazione dell'oggetto, nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente mette ai voti il proposto Ordine Del Giorno, che viene approvato all'unanimità.

IL PRESIDENTE
avv. Giovanni Pelizzo

IL SEGRETARIO
dott. Vincenzo Cani